## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Basilicata, 1 aprile 2000, n. 201.

La mancata trascrizione nel verbale del numero dei voti riportati dai candidati costituisce una irregolarità sanabile. La mancata indicazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate costituisce motivo di invalidità delle operazioni di voto.

## Omissis.

1. Con la sentenza parziale 14 gennaio 2000 n. 8 è stato definito negativamente il primo motivo di doglianza. Peraltro, a seguito degli incombenti istruttori disposti con la stessa sentenza e puntualmente eseguiti dalla Prefettura di ... e dal Comune di ... è risultata invece fondata la censura con la quale i ricorrenti – candidati alla carica di consigliere comunale per la lista "..." nella tornata elettorale svoltasi a ... il 13 giugno 1999 – hanno denunciato che nella compilazione del verbale la Sezione VI non ha seguito le procedure dettate dagli artt. 47, 53 e 68 D.P.R. n. 570 del 1960, non avendo indicato il numero delle schede vidimate, di quelle bollate, di quelle autenticate ma non utilizzate per la votazione ed il numero dei votanti, suddivisi fra maschi e femmine.

Dall'esame dei verbali della Sezione VI esibiti dalla Prefettura di ... e dal Comune di ... risulta, infatti, che non è stata fornita alcuna delle indicazioni richieste nel paragrafo 23 (pag. 18), relativo all'accertamento del numero dei votanti, e nel paragrafo 37 (pag. 28), relativo al riscontro delle schede spogliate e del numero dei votanti. Non si tratta della sola omissione riscontrabile nella compilazione dei predetti verbali, invero molto carente e superficiale, ma certamente di quella più grave, tanto da non poter essere annoverata tra le mere irregolarità che non hanno portata invalidante del procedimento elettorale.

Per poter discriminare i vizi di legittimità dalle mere irregolarità occorre infatti far riferimento allo scopo cui è diretta la normativa in materia, cioè la trasparenza dei risultati elettorali e la garanzia della libera espressione del voto. Quando tale scopo precipuo è raggiunto non può ravvisarsi invalidità del procedimento (Cons. Stato, V Sez., 21 settembre 1996 n. 1149; T.A.R. Catanzaro 4 dicembre 1998 n. 1129). Pertanto, mentre l'omessa o erronea indicazione nei verbali dei voti riportati dai candidati costituisce mera irregolarità, in quanto non impedisce l'accertamento della volontà elettorale, che può essere agevolmente ricostruita con l'esame delle tabelle di scrutinio e con lo spoglio delle schede (T.A.R. Lazio, II Sez., 1 febbraio 1999 n. 354), a diversa conclusione deve invece pervenirsi in caso di mancata menzione a verbale del numero delle schede autenticate e non utilizzate, risultando impedito, di fatto, il riscontro preventivo dell'effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate (Cons. Stato, V Sez., 18 febbraio 1992 n. 133 e 12 settembre 1986 n. 441; T.A.R. Catanzaro 24 novembre 1998 n. 1029).

La predetta circostanza determina incertezza in ordine alla regolarità, nella predetta Sezione VI, delle operazioni di voto, le quali non possono quindi essere considerate valide.

Omissis.